



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32690** registro di Segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **73769** per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Vazzola (TV) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, reso da:

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., con sede in Trento, Via Segantini 5 (c.f. n. 00232480228, partita IVA 02529020220), in persona del legale rappresentante Sandro Bolognesi, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Carlin (c.f. CRLMNC71H60L378Q), PEC avvmonicacarlin@recapitopec.it, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Trento, Via Grazioli n. 71;

Banca della Marca Credito Cooperativo – Società Cooperativa (c.f./Partita IVA 03669140265), con sede legale in Viale Gina Roma, 3/F, 31028 Vazzola (TV);

	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	Uditi , all’udienza pubblica in data 11 marzo 2026, tenutasi con l’assistenza	
	della dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del magistrato	
	relatore, l’Avv. Monica Carlin, la Responsabile del servizio economico	
	finanziario Franca Colombero, il Segretario comunale Luisa Greggio e il	
	Sostituto Procuratore Generale dott. Massimiliano Spagnuolo.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con relazione n. 679/2025, il Magistrato istruttore ha riferito in merito al	
	conto giudiziale n. 73769, reso da Cassa Centrale Banca – Credito	
	Cooperativo Italiano S.p.A. e da Banca della Marca Credito Cooperativo	
	Società Cooperativa, relativo alla gestione del servizio di tesoreria del	
	Comune di Vazzola (TV) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020.	
	In esito all'istruttoria, il Magistrato istruttore aveva rilevato come non	
	risultasse depositata la relazione dell'organo di controllo interno; il conto	
	risultasse tardivamente depositato; trattandosi di ultima gestione, fosse stato	
	comunque prodotto idoneo verbale di passaggio di consegna tra agente	
	cessante e agente subentrante.	
	Era stato altresì evidenziato che, sebbene il saldo della contabilità speciale	
	riportato nel conto giudiziale corrispondesse a quello indicato nel verbale di	
	passaggio di gestione del 05.02.2021 (pari a € 1.086.067,19), erano state	
	riscontrate alcune discordanze tra i dati esposti nei due documenti. In	
	particolare: nel conto risultavano registrate le riscossioni effettuate dal	
	Tesoriere non ancora contabilizzate in contabilità speciale (€ 12.137,69) e i	
	pagamenti non ancora contabilizzati in contabilità speciale (€ 177.597,94),	
	2	

	voci che invece non trovavano corrispondente esposizione nel verbale, nel	
	quale i pagamenti risultavano indicati per un importo inferiore di €	
	158.709,19; nel verbale erano inoltre inseriti girofondi a favore dell'Ente non	
	ancora contabilizzati nel conto di tesoreria (€ 6.751,06), voce assente nel	
	conto. Il Magistrato istruttore aveva comunque concluso che la gestione	
	complessiva delle operazioni finanziarie (riscossioni e pagamenti) effettuate	
	dall'Istituto Tesoriere Banca della Marca Credito Cooperativo Società	
	Cooperativa, nel corso del periodo esaminato, si appalesava regolare. In	
	particolare, con nota dell'11.04.2021, la Responsabile del 2° Servizio "Area	
	Contabile" aveva attestato che l'Ente nel corso dell'esercizio 2020 non aveva	
	fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria, non aveva utilizzato entrate	
	vincolate a specifica destinazione (ex art. 195 del T.u.e.l.), né aveva elevato	
	contestazioni al Tesoriere.	
	Il conto è stato pertanto deferito al Collegio, trattandosi di giudizio da iscrivere	
	obbligatoriamente a ruolo di udienza ai sensi dell'art. 147, c. 3, lett. b), c.g.c..	
	2. Con memoria depositata in data 18 febbraio 2026, la difesa di Cassa	
	Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. ha esposto di aver	
	tempestivamente ottemperato agli adempimenti di competenza, onde	
	consentire il controllo delle partite contabili che risultavano non regolarizzate	
	a fine esercizio, come evincibile dalla documentazione depositata. Quanto alla	
	tardività del deposito del conto e alla mancanza della relazione dell’organo di	
	revisione, ha eccepito che, trattandosi di adempimenti spettanti all’ente locale,	
	non potrebbero comunque riverberarsi sulla regolarità del conto. Ha altresì	
	chiarito che le differenze rilevate in sede istruttoria tra i valori esposti nel	
	conto e quelli del verbale di passaggio di consegna di cassa non sono	
	3	

	DIRITTO	
	1. Oggetto del presente giudizio è il conto giudiziale n. 73769, reso, per il	
	periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, da Banca della Marca Credito	
	Cooperativo Società Cooperativa, nella qualità di tesoriere comunale del	
	Comune di Vazzola (TV), nell'ambito dell'ATI con Cassa Centrale Banca –	
	Credito Cooperativo Italiano S.p.A..	
	Il giudizio di conto è finalizzato alla verifica della regolarità formale e	
	sostanziale della gestione contabile dell’agente, mediante l’esame del conto	
	giudiziale e della documentazione a esso allegata, al fine di accertare la	
	corrispondenza tra le risultanze del conto e le scritture dell’ente e di valutare	
	la sussistenza dei presupposti per il discarico. In tale ambito, eventuali	
	irregolarità o carenze documentali assumono rilievo solo nella misura in cui	
	incidano sull’attendibilità del conto e sulla possibilità di ricostruire in modo	
	chiaro e completo la gestione dell’agente.	
	2. Ciò premesso, il conto giudiziale in epigrafe, alla luce dell’istruttoria svolta	
	e della documentazione versata in atti, risulta regolare sotto il profilo contabile	
	e coerente con le risultanze del verbale di passaggio di consegne.	
	Le differenze rilevate in sede istruttoria tra i valori esposti nel conto e quelli	
	del verbale di passaggio di consegna di cassa non sono attribuibili a	
	discordanze nei dati contabili sottostanti, bensì ai diversi livelli di dettaglio	
	imposti dai rispettivi modelli normativi. Nel verbale di consegna di cassa,	
	secondo la metodologia prescritta per la compilazione della stanza di	
	riversamento in Banca d’Italia (modello TU62), i girofondi eseguiti a favore	
	dell’Ente e non ancora contabilizzati (€ 6.751,06) e le riscossioni non	
	contabilizzate in contabilità speciale (€ 12.137,69) vengono aggregati alla	
	5	

	voce dei pagamenti e portati in compensazione, al fine di ottenere il saldo netto	
	delle partite a debito del Tesoriere; nel conto, viceversa, i pagamenti e gli	
	incassi non contabilizzati devono essere tenuti distinti. La diversità di	
	esposizione discende pertanto da una fisiologica difformità di struttura tra i	
	due documenti, non da errori di compilazione o da difformità nelle risultanze	
	sostanziali. Il dato di raccordo fondamentale - la disponibilità al 31 dicembre	
	2020 presso la Tesoreria Provinciale, pari a € 1.086.067,19 - risulta	
	coincidente in entrambi i documenti, confermando la correttezza nel passaggio	
	di consegne. Come evidenziato dal magistrato istruttore, non emergendo	
	irregolarità idonee a fondare addebiti a carico dell'agente contabile, sussistono	
	pertanto i presupposti per l'approvazione del conto e per la dichiarazione di	
	discarico.	
	3. In relazione alla tardività del deposito del conto, avvenuto in data 30 agosto	
	2021, oltre il termine di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto di	
	gestione (deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30 aprile 2021)	
	previsto dall'art. 226 del T.u.e.l., il Collegio rileva che tale adempimento è di	
	esclusiva competenza dell'ente locale. Da quanto emerge dagli atti l'agente	
	contabile aveva tempestivamente reso il conto, entro il termine di trenta giorni	
	prescritto. La responsabilità della tardività è stata peraltro espressamente	
	riconosciuta dalla stessa responsabile del servizio finanziario, che l'ha	
	ricondata alle strutturali carenze di organico dell'ufficio.	
	Il Collegio prende atto di tali giustificazioni le quali (pur non esimendo l'ente	
	dall'obbligo di rispettare i termini di legge) confermano che il ritardo nel	
	deposito non è imputabile all'agente contabile e non incide sulla regolarità	
	sostanziale della gestione del tesoriere.	
	6	

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]